



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

classificazione
DGVPTM/DIV.3/SC

Risposta a Prot. n.

A Tutte le Capitanerie di Porto
LL.55.

All'Ufficio Circondariale Marittimo di
Porto Santo Stefano

E, p.c.
Al Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto

SEDE

LETTERA CIRCOLARE

Oggetto: PR-STW-01 NORMATIVA NAZIONALE. Imbarchi in deroga per mancanza di marittimi in possesso di titoli.

Pervengono alla Scrivente quesiti circa la possibilità di concedere deroghe all'imbarco per lo svolgimento della funzione di Direttore di Macchina su unità con motore principale fino a 750 KW e su unità con motore principale tra 750 e 3000.

La problematica, com'è noto, trae origine dalla carenza di personale di macchina in possesso di adeguata certificazione, nonché in particolare, per il titolo fino a 750 KW, dell'avvenuta abrogazione del Decreto Ministeriale 6/9/2011 che stabiliva le modalità di conseguimento di detta abilitazione.

Ciò premesso, al fine di consentire alle Società armatrici lo svolgimento dell'attività lavorativa, considerato che l'articolo 14 del suddetto Decreto Ministeriale consentiva la conversione dei titoli disciplinati dagli articoli 270, 270 bis, l'art. 271 del codice della navigazione, ed in considerazione del fatto che le unità dotate di apparato motore inferiore a 750 KW non rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione STCW'78 come emendata,

si ritiene che l'imbarco su unità con apparato motore fino a 750 KW è consentito ai marittimi in possesso dei suddetti titoli codicistici senza necessità di deroga.

Considerato inoltre che l'art. 273 del codice della navigazione è tuttora vigente, anche il personale in possesso del titolo di Motorista abilitato può essere imbarcato, con i limiti indicati da tale articolo, su unità con apparato motore fino a 750 KW.

Mentre, l'imbarco di marittimi non in possesso del Certificato di Competenza su unità con una potenza di propulsione principale tra 750 e 3000 KW necessita apposita dispensa.

Premesso quanto sopra e considerata, come detto, la mancanza di marittimi qualificati, per il personale ricompreso nell'ultima fattispecie, in attesa che il personale interessato consegua il certificato di competenza richiesto dalla normativa vigente (Direttore di Macchina su unità con apparato di propulsione principale tra 750 e 3000 KW), codesti Comandi potranno concedere una autorizzazione all'imbarco di personale con il Certificato di Competenza con la funzione immediatamente inferiore (Direttore di macchina su unità inferiori a 750 KW), per la stagione estiva e comunque **non oltre il 31/10/2019**, a condizione che sia accertata con cadenza mensile, da parte degli Uffici marittimi territorialmente competenti, l'assenza di personale che risponda alla chiamata di imbarco presso tutti gli Uffici di Collocamento della Gente di Mare.

Resta inteso che i soggetti individuati dovranno possedere l'addestramento di base (Basic Training) e, ove previsto, l'addestramento specifico per le navi passeggeri.

Come disposto dalla Circolare n. 17 del 17/12/2008, ai sensi della quale codesti Comandi inviano trimestralmente i dati relativi alle dispense concesse, si comunica che tali dati dovranno essere integrati anche dai dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, matricola e compartimento di iscrizione) e dalla scheda di verifica delle competenze di ciascun marittimo al quale è rilasciata la dispensa stessa.

Si chiede di accusare ricevuta con assicurazione di adempimento.

Il Direttore Generale
M. Coletta